



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.68 del Reg. Data 12-03-2019	Oggetto: RICORSO ROSATI TAR / COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

tra il Comune di Maltignano ed il sig. Rosati Luigi ed Altri è intervenuta una vicenda giudiziaria iniziata nel 1996, nata dall'avvio di una procedura espropriativa, la quale si è sviluppata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC;
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002, nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 della Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati Luigi ed altri, confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche**, con la quale è stato disposto *l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari".*
Omissis.....

- Nella stessa sentenza si affermava inoltre che *"..... considerata l'assenza di un'occupazione illegittima dei terreni, la liquidazione deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge. Il valore dovrà essere calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 42 bis, alla data di adozione del provvedimento di acquisizione. Dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno e deposita il 31.12.2000. In ogni caso, il Comune dovrà tener conto dei dati contenuti nella consulenza citata, costituenti argomenti di prova ai sensi dell'articolo 11 c.6 c.p.a., e potrà discostarsene solo motivando in maniera specifica".*
- **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** con la quale è stato confermato il principio secondo cui il calcolo del valore venale del bene deve essere determinato al momento dell'emanazione del

provvedimento ed è stato disposto che l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:

1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento;
2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%);
3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996;

- **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018**, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da Rosati Luigi per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante registrato al prot. com. n. 1041/2016, adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con la quale viene indicato: *“l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate”*;

VISTO il Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maltignano prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, poi annullato dalla predetta sentenza del TAR Marche n. 625/2018;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 36 del 21.12.2018 avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in merito all'acquisizione ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/01 dell'area di sedime, pertinenze ed accessori della Scuola Media “E.Monti”, utilizzata per scopi di pubblico interesse;

RICHIAMATO il nuovo decreto del Responsabile dell'area Tecnica prot.11307 del 24/12/2018 ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con il quale sono state acquisite le seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico);
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti;
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio);
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti per l'importo totale di stima pari ad € 356.000,00;

VISTO il ricorso presentato dal Sig. Rosati Luigi avanti al TAR Marche, notificato a questo Ente in data 04/02/2019, registrato al protocollo comunale n. 955 del 04/02/2019;

PRECISATO che con il suddetto ultimo ricorso si chiede:

- la corretta ottemperanza alla sentenza Tar Marche n. 625/2018 previa adozione di idonea misura cautelare;
- l'annullamento del decreto prot.11307/2018, previa adozione della misura cautelare;
- l'annullamento della Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 21 dicembre 2018;
- la fissazione di una somma di denaro dovuta dal Comune di Maltignano per ogni ulteriore ritardo nella corretta ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 625/2018;
- la nomina di un Commissario ad Acta al fine dell'ottemperanza alla sentenza 625/2018

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 2 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'assegnazione dei capitoli ai Responsabili dei settori per il periodo di esercizio provvisorio del bilancio pluriennale 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 8 del 15.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la presa d'atto e la condivisione dell'intenzione del Sindaco di Maltignano di costituirsi e resistere nel giudizio avviato con ricorso avanti al Tar Marche, acquisito al protocollo comunale n. 955 del 04/02/2019, presentato dal Sig. Rosati Luigi, riferito alla vicenda richiamata negli atti precedentemente descritti in premessa;

DATO ATTO che con la predetta deliberazione, si autorizzava il Responsabile del Settore Tecnico ad individuare difensore legale di fiducia, a difesa della legittimità e correttezza degli atti amministrativi impugnati tra i quali in particolare il decreto dirigenziale, registrato al prot. n. 11307 del 24.12.2018, di acquisizione al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali per cui:

- l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;
- il Comune di Maltignano non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

CONSIDERATO altresì che la questione assume un particolare rilievo giuridico che richiede una difesa particolarmente urgente;

ACQUISITA la disponibilità per vie brevi dell'Avv. Orteni, con studio in Grottammare, già difensore di questo Ente nei numerosi procedimenti svolti in tutti i gradi di giudizio e avanti ad organi giurisdizionali ordinari e speciali, avviati dal succitato ricorrente Rosati Luigi, derivanti da risalenti vicende espropriative degli anni 90;

PRECISATO quanto segue:

- l'affidamento diretto al predetto professionista del servizio di patrocinio legale, in deroga al principio di rotazione, appare in tal caso consentito ed opportuno sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto della consequenzialità degli incarichi nei diversi gradi di giudizio, alcuni dei quali positivamente conclusi, nell'ottica del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia, quale può ritenersi sicuramente la vicenda in questione, attesa la portata assolutamente innovativa del principio contenuto nella

surrichiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 e dunque del thema decidendum (*valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento*);

EVIDENZIATO dunque che l'affidamento diretto dell'appalto in parola, previsto dall'art. 17 comma 1 lett. D) del D.Lgs. n. 50/2016, risponde, in tal caso, ai principi di ragionevolezza, efficacia e proporzionalità, attesa la ampia conoscenza della vicenda giudiziaria e competenza dimostrata dal predetto professionista nei vari procedimenti e gradi di giudizio legati sempre alla medesima vicenda espropriativa, alcuni dei quali conclusi con esito vittorioso per l'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO, incaricare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell'Ente l'Avv. Massimo Ortenzi, avente studio in Grottammare, C.F. RTNMSM57D13E783Y, già difensore di questo Ente nel procedimento davanti al TAR Marche conclusosi con la sentenza n. 625/2018 del 26/09/2018, rispetto alla quale ed ai conseguenti atti adottati dall'Ente, fra i quali il decreto di acquisizione al patrimonio dell'Ente prot. prot.11307 del 24/12/2018, emesso ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, il ricorrente Rosati Luigi ha presentato ricorso per giudizio di ottemperanza sempre davanti al TAR di Ancona;

PRECISATO che il servizio in parola non è presente tra le categorie elencate nel MEPA;
ATTESO che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e/o conflitti di interesse ai sensi del DPR n. 62/2013;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano nella causa avviata da Rosati Luigi ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. avanti al TAR Marche da Rosati Luigi, 04/02/2019, registrato al protocollo comunale n. 955 del 04/02/2019;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in successivo atto, da redigersi in sede di integrazione di impegno;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R n. 207/2010;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 3/2019;

DETERMINA

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 1) Di prendere atto dell'intenzione del Sindaco di Maltignano di costituirsi nel giudizio avviato con ricorso avanti al Tar Marche, acquisito al protocollo comunale n. 955 del 04/02/2019, presentato dal Sig. Rosati Luigi, riferito alla vicenda richiamata negli atti descritti in premessa, come manifestata con deliberazione di G.C. n. 8/2019;
- 2) Di incaricare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell'Ente nel sopra citato giudizio l'Avv. Massimo Ortenzi, avente studio in Grottammare, C.F. RTNMSM57D13E783Y, già difensore di questo Ente nel procedimento davanti al TAR Marche conclusosi con la sentenza n. 625/2018 del 26/09/2018, rispetto alla quale ed ai conseguenti atti adottati dall'Ente, fra i quali il decreto di acquisizione al patrimonio dell'Ente prot. prot.11307 del 24/12/2018, emesso ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, il ricorrente Rosati Luigi ha presentato ricorso per giudizio di ottemperanza sempre davanti al TAR di Ancona;

- 3) Di impegnare la somma presunta di Euro 2.797,29, disponibile al Cap. 198.0 del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019, in esercizio provvisorio e nel rispetto dell' art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, per affidamento di incarico al predetto legale di fiducia per resistere al sopra citato ricorso in ottemperanza avanti al TAR Marche, con possibile integrazione in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2019/2021;
- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015:
- 5) - Di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano nella causa avviata da Rosati Luigi con ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. avanti al TAR Marche da Rosati Luigi, notificato a questo Ente in data 04/02/2019, registrato al protocollo comunale n. 955 del 04/02/2019;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in successivo atto da redigersi in sede di integrazione di impegno, a seguito di verifica di congruità della proposta di preventivo ai sensi del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018;
 - la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 80/2016 e del d.P.R n. 207/2010;
 - di trasmettere la presente determinazione al soggetto affidatario, al fine di procedere a sottoscrizione per accettazione ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Antonella Stuzzica

Trasmessa al settore Finanziario il 14/11/2019

Visto: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Li 14/11/2019 imp. N.229

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

N. 838 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 14-11-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott. CAROPRESO LUIGI